



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 87/21
Lussemburgo, 20 maggio 2021

Sentenza nella causa C-8/20
L. R./Bundesrepublik Deutschland

Una domanda di protezione internazionale non può essere ritenuta inammissibile solo perché la Norvegia ha respinto una precedente domanda di asilo della stessa persona

Sebbene, infatti, detto Stato terzo partecipi parzialmente al sistema europeo comune di asilo, esso non può essere equiparato a uno Stato membro

Nel 2008 L. R., cittadino iraniano, presentava una domanda di asilo in Norvegia. La sua domanda veniva respinta e lo stesso veniva consegnato alle autorità iraniane. Nel 2014, L. R. ha presentato un'ulteriore domanda in Germania. Dal momento che il regolamento Dublino III¹, che consente di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, è attuato anche dalla Norvegia², le autorità tedesche hanno contattato le autorità di detto Paese per chiedere loro di prendere in carico L. R. Queste ultime tuttavia hanno rifiutato, ritenendo che la Norvegia non fosse più competente per l'esame della sua domanda, conformemente al regolamento Dublino III³. Successivamente, le autorità tedesche hanno respinto la domanda di asilo di L. R. in quanto inammissibile, considerando che si trattava di una «seconda domanda» e che non ricorrevano le condizioni necessarie per giustificare, in una siffatta ipotesi, l'avvio di una nuova procedura d'asilo. L. R. ha quindi proposto ricorso contro detta decisione dinanzi allo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania).

In tale contesto, quest'ultimo ha deciso di adire la Corte per ottenere chiarimenti sulla nozione di «domanda reiterata», definita nella direttiva 2013/32⁴. In effetti, gli Stati membri possono respingere una domanda reiterata in quanto inammissibile qualora essa non menzioni elementi o risultanze nuovi⁵.

Per lo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, certamente, dalla direttiva «procedure» risulta che una domanda di protezione internazionale non può essere qualificata come «domanda reiterata» qualora la prima procedura che ha condotto a un rigetto abbia avuto luogo non in un altro Stato membro dell'Unione, bensì in uno Stato terzo. Tuttavia, a suo avviso, detta direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera estensiva, tenuto conto della partecipazione della Norvegia al sistema europeo comune di asilo, in virtù dell'accordo tra l'Unione, l'Islanda e la Norvegia, di modo che gli Stati membri non sarebbero obbligati a espletare una prima procedura di asilo completa in una situazione come quella di cui trattasi.

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

² In forza dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia – Dichiarazioni (GU 2001, L 93, pag. 40; in prosieguo: l'«accordo tra l'Unione, l'Islanda e la Norvegia»).

³ V. articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

⁴ Articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva "procedure"»).

⁵ V. articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «procedure».

Nella sua sentenza odierna, la Corte non condivide tale analisi e dichiara che il diritto dell'Unione⁶ osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale a motivo del fatto che l'interessato aveva presentato una precedente domanda, diretta a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in uno Stato terzo che attua il regolamento Dublino III, conformemente all'accordo tra l'Unione, l'Islanda e la Norvegia, e che detta domanda era stata respinta.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che una «domanda reiterata» è definita nella direttiva «procedure» come un'«ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente»⁷. Orbene, si evince chiaramente da detta direttiva⁸, da un lato, che una domanda rivolta a uno Stato terzo non può essere intesa come una «domanda di protezione internazionale» e, dall'altro, che una decisione adottata da uno Stato terzo non può rientrare nella definizione di «decisione definitiva». Pertanto, l'esistenza di una precedente decisione di uno Stato terzo, che abbia respinto una domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non consente di qualificare come «domanda reiterata» una domanda di protezione internazionale rivolta dall'interessato a uno Stato membro dopo l'adozione di tale decisione precedente.

La Corte aggiunge che l'esistenza di un accordo tra l'Unione, l'Islanda e la Norvegia è irrilevante al riguardo. Infatti, se è vero che, in forza di tale accordo, la Norvegia attua talune disposizioni del regolamento Dublino III, ciò non vale per le disposizioni della direttiva 2011/95⁹, o della direttiva «procedure». Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi, certamente, lo Stato membro presso il quale l'interessato ha presentato un'ulteriore domanda di protezione internazionale può, se del caso, chiedere alla Norvegia di riprendere in carico l'interessato. Tuttavia, qualora una siffatta ripresa in carico non sia possibile o non avvenga, lo Stato membro di cui trattasi non è comunque legittimato a ritenere che l'ulteriore domanda costituisca una «domanda reiterata», e possa, se del caso, essere dichiarata inammissibile. Inoltre, anche supponendo che il sistema di asilo norvegese preveda un livello di protezione dei richiedenti asilo equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione, tale circostanza non può condurre a una diversa conclusione. Infatti, da un lato, emerge chiaramente dalla formulazione delle disposizioni della direttiva «procedure» che, allo stato attuale, uno Stato terzo non può essere equiparato a uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del motivo di inammissibilità di cui trattasi. Dall'altro, una siffatta equiparazione non può dipendere, con il rischio di pregiudicare la certezza del diritto, da una valutazione del livello concreto della protezione dei richiedenti asilo nello Stato terzo di cui trattasi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

⁶ In particolare, l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «procedure», in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), di quest'ultima.

⁷ Articolo 2, lettera q), della direttiva «procedure».

⁸ Articolo 2, lettere b) ed e), della direttiva «procedure».

⁹ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).